

REGOLAMENTO ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex POSIZIONI ORGANIZZATIVE)

[Accordo delegazione trattante del 21/04/2023, verbale prot. n. 4097 del 27/04/2023]

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 16/2023

Il presente regolamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito EQ, con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022, di seguito CCNL-FP 16/11/2022.

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina l'area delle EQ (*Capo II del CCNL comparto Funzioni Locali – triennio 2019-2021*), stabilisce le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai CC.NN.LL. vigenti in materia.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente, entro i limiti previsti dalla legge, dalla contrattazione nazionale e decentrata e dal presente regolamento interno.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Con il termine “*Elevata Qualificazione*” si intende la posizione di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL 2019-2021. Tali posizioni richiedono:

- Responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;
- Responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- Conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;

Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e

rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

ART. 3 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (art. 16, comma 2, lettera a - CCNL FL 2019-2021)

L'incarico di EQ comporta, nell'ambito delle deleghe assegnate e delle direttive impartite dal dirigente di riferimento – che resta in ogni caso responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti funzioni e finalità strategiche per l'ente quali:

- Compiti di studio, analisi, progettazione;
- Interventi interni, effettuazione controlli interni di gestione o di orientamento dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura;
- Coordinamento delle risorse umane e strumentali assegnate;
- Verifica e attuazione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati,
- Responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art.5 della legge. 241/90, come di seguito modificato ed integrato, e delle attività, come delegati dal dirigente, ove consentito ai sensi dell'art 17 del D.Lgs. 165/2001.

ART. 4 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (art. 16, comma 2, lettera b - CCNL FL 2019-2021)

L'incarico comporta, nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente di riferimento - che resta in ogni caso responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti funzioni:

- Gestione delle attività e/o dei progetti, aventi contenuti di alta professionalità e specializzazione, volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- Attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;
- Esercizio delle funzioni di consulenza legale, di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente;
- Responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art.5 della legge. 241/90, come di seguito modificato ed integrato, e delle attività, come delegati dal dirigente;
- Quant'altro previsto per le EQ, in quanto compatibile.

ART. 5 - SOGGETTI COMPETENTI ALL'ISTITUZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

L'Organo Politico individua preventivamente, attraverso l'approvazione della macrostruttura dell'ente, i servizi, ovvero le posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, a cui vanno preposte le titolarità delle EQ. Con la delibera di approvazione del Bilancio di esercizio ove viene previsto lo stanziamento di bilancio da destinare a dette posizioni sia come indennità di posizione che

di risultato. Qualora a consuntivo le stesse non venissero ricoperte in toto, le somme stanziare in eccesso sono da considerarsi quali economie di bilancio e non impegnabili a fine esercizio.

ART. 6 - CRITERI GENERALI PER CONFERIMENTO INCARICHI

Le EQ possono essere attribuite al personale di inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione come classificate dall'art. 12 del CCNL FL 2019-2021.

Come disposto dall'art. 13 del CCNL FL 2019-2021, gli incarichi di Posizione Organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.

Il numero degli Incarichi di EQ (ex Posizioni Organizzative), la collocazione all'interno dell'area e gli incarichi a cui sono preposti sono previsti dall'organigramma vigente nell'ente, di competenza dell'organo politico.

ART. 7 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. Gli incarichi di EQ sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. La determinazione di criteri generali da parte dell'ente è stabilita mediante il seguente iter procedimentale da seguire:
 - a) Conferenza dei dirigenti presieduta dal Direttore Generale, nella quale vengono valutate le diverse opzioni di impiego del personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero, in fase di prima applicazione, del personale di cui all'art 6 del presente Regolamento, nei principi di maggiore efficienza delle attività amministrative;
 - b) Verbale conclusivo con il quale si stabiliscono i soggetti a cui attribuire gli incarichi di EQ ed il periodo di durata degli incarichi;
 - c) Conclusione procedimento con adozione del relativo atto da parte del dirigente di ciascuna Area.
3. Nell'iter di individuazione delle EQ si può tenere conto sia del titolo di studio che delle funzioni e attività da svolgere, nonché dell'esperienza acquisita nei servizi.
4. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 2 o, in fase di prima applicazione, all'art 7 del presente Regolamento.
5. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a:
 - a) Intervenuti mutamenti organizzativi;
 - b) In conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

- c) Inoltre, precisando che l'incarico è di natura fiduciaria, esso potrà essere revocato anche per la mancanza del requisito della fiducia con atto motivato del Dirigente di Area che lo ha conferito.
 - d) Soppressione della posizione di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale a seguito di modifica della struttura organizzativa dell'ente di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
6. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui al successivo **art. 8** del presente Regolamento. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, l'ente acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma precedente.
7. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione posizione e di risultato di cui al successivo **art. 8** del presente Regolamento, da parte del dipendente titolare, così come disposto dall'art. 18, comma 5 del CCNL FL 16/11/2022.
8. In caso di assenza, ovvero di impedimento, del titolare di incarico di EQ, la competenza della gestione della specifica struttura viene avocata dal dirigente di riferimento. Il dirigente stesso tenuto conto degli stanziamenti di bilancio potrà procedere al conferimento di incarico di EQ ad **interim** ad altro dipendente, già titolare di incarico di EQ e assegnato alla stessa area. In tal caso allo stesso verrà riconosciuta, quale indennità di risultato, un compenso aggiuntivo, come disciplinato al successivo **art. 8** del presente Regolamento, sempre qualora la durata dello stesso sia non inferiore a mesi 3, corrispondente alla misura fissata dal CCDI di riferimento.

ART. 8 - GRADUAZIONE E PESATURA DELLE RESTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. Le Posizioni di EQ relative ai servizi come stabiliti nell'organigramma di competenza dell'Organo Politico dell'ente di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono determinate da compiti assegnati che ne rivelano la complessità delle attività amministrative e gestionali di competenza. La Conferenza dei dirigenti presieduta dal Direttore Generale ha il compito di definire preventivamente e mediante l'adozione di un formale atto direttoriale denominato "*Graduazione delle Posizioni di Incarico di Elevata Qualificazione*" e la relativa scheda dei punteggi denominata "*Tabella A*", per ciascuna posizione di EQ la parametrizzazione rispetto alle altre, in funzione di criteri stabiliti che tengano conto della complessità, della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico, dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.

3. La *Graduazione delle Posizioni di Incarico di Elevata Qualificazione* individua le pesature con il metodo del confronto a coppie con punteggi da min. 0 a max. 3 per ciascun confronto. La *Tabella A* è lo strumento per la valorizzazione dei parametri professionali, strutturali e di attribuzione di responsabilità delle Posizioni di Elevata Qualificazione previste nell'Organigramma dell'ente. La **retribuzione di posizione** è attribuita e graduata in relazione ai superiori parametri e verrà destinata ai singoli incarichi di EQ secondo il range annuo **da € 13.000,00 a 16.000,00**. Si precisa che la **retribuzione di risultato** massima per ogni incarico di EQ sarà pari al **25%** della propria retribuzione di posizione nel caso di raggiungimento del punteggio massimo della valutazione annua, in caso contrario, ossia per valutazioni inferiori a quella massima, la retribuzione di risultato sarà riproporzionata in funzione del punteggio di valutazione attribuito.
4. La **retribuzione di risultato** annua è proporzionata alla durata dell'incarico (numero di mesi nell'anno) e quindi alla valutazione attribuita.
5. Nel caso in cui venga conferito ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, un **incarico ad interim** relativo ad altro incarico di EQ, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del CCNL FL 2019-2021 e disciplinati all'art. 7, comma 8 del presente Regolamento, per la durata dello stesso, al lavoratore viene riconosciuto un ulteriore importo di retribuzione di risultato massimo pari al **25%** del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ conferito ad interim. L'importo è massimo nel caso di raggiungimento del punteggio massimo della valutazione annua, in caso contrario, ossia per valutazioni inferiori a quella massima, la retribuzione di risultato sarà riproporzionata in funzione del punteggio di valutazione attribuito.
6. Ai titolari di incarico di EQ, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori previsti dall'art. 20 del CCNL FL 2019-2021.